

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA**Azienda Sanitaria Locale N°5 ORISTANO**

Reg. n° _____ del _____

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI
PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI
ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D. LGS.
114/1998.**

TRA

la Azienda U.S.L. n° 5 di Oristano, con sede legale
in Oristano, Via Carducci n° 35, C.F. e P. IVA
00681110953), all'uopo rappresentata dal Direttore
Generale p.t. **Dr. Mariano Meloni**, nato a Charleroi
(Belgio) il 13/05/1959,

E

la Impresa individuale **Mondo celiaco di Angioi Ivan**,
con sede legale in **Nuoro - Via Tempio n° 14**, C.F.
NGAVNI70L09F979Q P. IVA 01414110914, iscritta al
registro delle imprese presso la Camera di Commercio
di Nuoro al n° REA NU-99295, il cui esercizio
commerciale denominato **Mondo celiaco di Angioi Ivan**,
è ubicato in Via Tempio n° 14 - 08100 - Nuoro,
all'uopo rappresentata dal Titolare firmatario Sig.
Angioi Ivan, nato a Nuoro il 09/07/1970, C.F.
NGAVNI70L09F979Q,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'Art. 7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute - a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D. Lgs. 114/1998.

ART. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI

La Ditta **Mondo celiaco di Angioi Ivan**, si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale - sezione A2 - di cui all'Art. 7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute;
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel

rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali: D. RAS n° 36167/4 del 10/10/2001, ai sensi del D.M. n° 279/2001 e D.G.R. n° 26/15 del 06/05/2008 e Piano Sanitario Regionale 2006/2008, nonché delle ulteriori disposizioni definite da questa ASL (Vedi linee guida allegate alla presente Convenzione);

- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno **10** di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;

- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 - RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La Ditta **Mondo celiaco di Angioi Ivan** assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

rapporto contrattuale.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dalla data di stipula della stessa.

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera Raccomandata A.R..

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Ditta **Mondo celiaco di Angioi Ivan** ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo

Raccomandata A.R., la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso si prevede che la ASL di Oristano possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'Art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con Raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della Ditta/Società dell'Art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Oristano.

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta **Mondo celiaco di Angioi Ivan**, ai sensi dell'Art. 3 della Legge n° 136/2010, comunica i seguenti dati identificativi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: **Conto corrente bancario: Banca di Credito Sardo di Nuoro IBAN IT80N0305917304100000006906; Numero di Conto**

09424/1000/00006906.

La persona delegata a operare sullo stesso è il Sig.
Angioi Ivan.

ART. 8 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente
convenzione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni del codice civile in materia di
contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la ASL di Oristano

Per la Ditta

Il Direttore Generale

Il Legale rappresentante

Dr. Mariano Meloni

Ivan Angioi
